DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INNANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Art. 3

Nomina degli esperti

Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello. Essi sono prescelti tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri; per le Sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie. A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata. Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti. Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale. Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.

Versione in vigore dal 31 marzo 1963, non più in vigore dal 5 aprile 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
Estremi	Legge 2 marzo 1963, n. 320
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-controversie-innanzi-alle-sezioni-specializzate/art-3-nomina-degli-esperti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it